

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 20/11/2024

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso del 10.05.2024 la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede la condanna della resistente al rimborso delle commissioni non maturate, ex art. 125 *sexies* T.U.B., in conseguenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato il 12.07.2017, avvenuta nel mese di ottobre 2021, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base del conteggio estintivo. Chiede quindi la condanna dell'intermediario al rimborso della somma di euro 1.080,00, oltre interessi legali.

Costitutosi in giudizio, l'intermediario chiede il rigetto eccependo che: (i) con l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, il Legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non gli siano rimborsabili, così ingenerando in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi "up-front" (non rimborsabili) e costi

“recurring” (rimborsabili), con conseguente inapplicabilità dell’interpretazione “Lexitor”; (ii) deve ritenersi che i principi della sentenza Unicredit Bank Austria, che ha stabilito la non rimborsabilità dei costi relativi a prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, siano applicabili anche ai contratti di cessione del quinto; (iii) in ogni caso, a prescindere dalla validità o meno della sentenza Lexitor, va rilevato che il conteggio estintivo in forza del quale il ricorrente ha effettuato il pagamento del dovuto è stato redatto sulla base del Contratto e del SECCI, le cui clausole sono state dal cliente approvate; (iv) nel contratto sono illustrati i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ossia i “costi di istruttoria” e i “costi per l’intermediario del credito”.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio del Collegio verte in tema di accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all’art. 125 sexies T.U.B.

Con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 11-*octies*, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito nella legge n. 106 del 2021, per avere detta disposizione, in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, limitato l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia UE, n. C-383/18, del 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor), secondo la quale “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, nel senso di escludere l’applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge stessa (25.07.2021).

In particolare, l’art. 11 *octies* è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui rinvia alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia che prevedono la rimborsabilità dei soli costi recurring, ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale.

Per quanto visto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021 trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l’originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, sia i suddetti costi recurring, sia i costi c.d. up front, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Alla luce della sentenza Lexitor non assume rilevanza la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente, poiché “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (così, Collegio Torino, decisione 10337/20. Conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 3676/17).

Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti oneri, poiché la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, si

osserva che rappresenta orientamento condiviso tra i Collegi quello di assicurare continuità alla decisione adottata dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, alla quale rinvia la citata sentenza della Corte Costituzionale, e più precisamente - fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nel compiuto esercizio dell'autonomia negoziale: (a) per i costi recurring, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi up front, si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i principi enucleati dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali [con decorrenza dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013)] e di non retrocedibilità delle spese legali, attesa la natura seriale del contenzioso avente ad oggetto la cessione del quinto.

Per quanto attiene alle imposte e agli oneri erariali, si segnala inoltre che, ancora una volta secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, gli stessi costituiscono voci di costo non retrocedibili trattandosi di adempimenti tributari che gravano sull'intermediario quale sostituto d'imposta. E non a caso, la fattispecie dell'estinzione anticipata è assimilabile a quella dell'atto di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede in modo espresso la non rimborsabilità delle imposte.

Questo Arbitro ritiene infine che la disciplina sopra delineata non sia stata modificata dall'entrata in vigore del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, il cui art. 27, rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", dispone che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»".

Nel caso di specie, infine, con riguardo alle spese di costo oggetto del ricorso (spese di istruttoria, spese di attivazione e commissioni di intermediazione) si osserva che l'ABF propende per la natura *up front* delle stesse, *"non risultando individuabile, tra le attività remunerate, alcun adempimento riferibile alla gestione del finanziamento successivamente alla stipula dello stesso"* (così, da ultimo, Collegio di Bari, decisione n. 11684/23).

Conformemente a quanto visto e all'orientamento condiviso dei Collegi, va quindi corrisposto al ricorrente, previo arrotondamento, l'importo quantificato nella tabella che segue, con la precisazione che lo stesso non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente che ha erroneamente applicato il criterio del *pro rata temporis* rispetto a tutte le voci di costo:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,31%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,10%					
spese di istruttoria				600,00 €	Up front	234,60 €		234,60 €
provvigioni dell'intermediario del credito				1.200,00 €	Up front	469,19 €		469,19 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								703,79 €

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 704,00 (settecentoquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI